

Prot. n. 1415/COV19

Roma, 27 febbraio 2021

Prof. Mario Draghi
Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute

On. Maria Stella Gelmini
Ministro per gli Affari regionali e
le Autonomie

Illustre Presidente, gentili Ministri,


con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pervenuto nella tarda serata di ieri 26 febbraio 2021, si:

- confermano le indicazioni condivise dalle Regioni e Province autonome contenute nel documento approvato il 21 febbraio 2021 circa la necessità di rivedere le regole che disciplinano la gestione e il contrasto della pandemia nonché la rapida accelerazione della campagna vaccinale;
- prende atto con favore che alcune delle richieste contenute nel richiamato documento sono state già accolte quali l'istituzione del tavolo tecnico di confronto per la revisione e l'aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico di cui al D.M. 30 aprile 2020 e la questione relativa alla tempistica delle ordinanze del Ministro della Salute;
- prende atto, altresì, che è già in corso una discussione sui contenuti del prossimo provvedimento di legge urgente in materia di ristori.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, vista l'urgenza di procedere e la ristrettezza dei tempi a disposizione, la Conferenza, ai sensi articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 del 3 febbraio 2020, esprime il parere con le proposte condivise nel documento approvato il 21 febbraio 2021 e con le ulteriori osservazioni alla bozza di DPCM formulate dalle singole Regioni e Province autonome di cui al documento allegato.

Nel restare a disposizione per una rapida convocazione del tavolo di confronto, invio i miei migliori saluti.

Stefano Bonaccini



All.to: c.s.

OSSERVAZIONI AL DPCM 26 FEBBRAIO 2021

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

a) Si ritiene necessario che l'art. 16 comma 2 venga integrato specificando che *“Le lezioni individuali in palestre e piscine sono consentite. Devono avvenire su prenotazione effettuata almeno 24 prima. Le attività potranno svolgersi a condizione che siano approvati nuovi protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, approvati dal dipartimento dello Sport e validati dal Comitato tecnico scientifico.”*

b) All'art. 20 si chiede che venga eliminato dal comma 1 primo capoverso il riferimento al 50% e pertanto si chiede di togliere dal testo dell'articolo: *“almeno al 50 per cento”*.

c) Sempre all'art. 20 si chiede di eliminare dal comma 1: *“L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.”* e *“(.) per i bambini di età inferiore ai sei anni e (.)”*.

d) Quindi all'art. 20 comma 1 si chiede di inserire nella frase che inizia con “E’ obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie” la locuzione *“dal primo ciclo scolastico in poi (.)”*.

e) All'art. 25, comma 2 si ritiene necessario, viste le diverse normative regionali adottate in materia, che venga chiarito che le chiusure prefestive e festive non riguardino quelle strutture che presentino ingressi direttamente accessibili da parcheggi esterni e quindi si propone che dopo la parola eccezione e prima della parola farmacie venga aggiunto: *“di quelle strutture, comunque denominate, che presentino ingressi direttamente accessibili da parcheggi esterni e che sulla base della numerosità e eterogeneità delle attività presenti, non rappresentino elementi di attrattività tali da costituire criticità per la diffusione del virus”*.

f) All'art. 25, comma 2, ultima parte, si chiede di inserire dopo la parola edicole e prima di librerie, *“(.) di servizi alla persona di cui all'allegato 24”*.

g) All'art. 26 si chiede di aggiungere il seguente comma *“È consentita dalle ore 11.00 fino a chiusura l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.”*.

h) Sempre all'art. 26 si chiede di eliminare al comma 3: *“(…) abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che (.)”*.

i) All'art. 28 comma 1 si chiede che venga eliminato. *“(…) abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che (…)*.

l) All'art. 42, comma 1 si chiede l'eliminazione di: "Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno" e che quindi il comma 1 inizi con "Dal secondo anno (...)"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Si chiede di prevedere l'apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, toelettatura animali) in zona rossa;

REGIONI PIEMONTE E MOLISE

La bozza del nuovo DPCM presenta i seguenti problemi per le strutture ricettive:

- a) la ristorazione serale per gli hotel è esplicitamente prevista solo in zona gialla. Considerando che la struttura del decreto è cambiata, c'è il rischio che, a differenza del passato, la questione non possa essere risolta con una FAQ o, comunque, debba essere risolta con interpretazioni oggi evitabili;
- b) per i clienti degli hotel privi di ristorante non è consentita la ristorazione presso terzi.

Risulta, pertanto, necessario:

- autorizzare esplicitamente gli alberghi a servire i pasti ai propri clienti anche nelle zone arancioni e rosse;
- se l'albergo non ha un ristorante, prevedere la stipula di apposite convenzioni con strutture di ristorazione.

Per le considerazioni svolte, si seguito si formulano tre emendamenti al DPCM:

Articolo 26

Al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "I clienti delle strutture ricettive prive del servizio di ristorazione possono consumare i pasti (colazione, pranzo e cena) presso altre strutture ricettive con le stesse convenzionate".

Articolo 36

Al termine del comma 1, aggiungere i seguenti periodi: "Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. I clienti delle strutture ricettive prive del servizio di ristorazione possono consumare i pasti (colazione, pranzo e cena) presso altre strutture ricettive con le stesse convenzionate".

Articolo 45

Al termine del comma 1, aggiungere i seguenti periodi: "Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. I clienti delle strutture ricettive prive del servizio di ristorazione possono

consumare i pasti (colazione, pranzo e cena) presso altre strutture ricettive con le stesse convenzionate”.

REGIONE MOLISE

Si ritiene necessario segnalare che, nel rispetto delle linee guida e delle norme di sicurezza, ai parrucchieri, barbieri ed estetisti possa essere concesso di lavorare anche in zona arancione e rossa previo appuntamento senza che in sala di attesa esitino clienti non opportunamente distanziati (es. come per gli odontoiatri).

REGIONE ABRUZZO

1. OSSERVAZIONE: Relativamente all'art. 18 della bozza di DPCM concernente i comprensori e gli impianti sciistici, si inviano le seguenti osservazioni circa le inopportune limitazioni agli allenamenti dei maestri di sci.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 3 e dell'art. 12, comma 3, L.R. 39/2012 i corsi di formazione per maestro di sci sono svolti secondo gli standard tecnici ed atletici della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).

Inoltre, L'art. 11, comma 1, della medesima legge regionale anche il passaggio al livello di istruttore nazionale di sci è disciplinato dalla FISI.

Pertanto, anche se i maestri di sci appartengono ad una categoria professionale non direttamente riconducibile ad un'attività agonistica, sono richiesti standard di preparazione atletica e tecnica paragonabili a sciatori agonisti. Norme analoghe sono rinvenibili anche nelle altre analoghe leggi regionali di settore.

Tale ragionamento trova conforto anche nella definizione del maestro di sci che fornisce il legislatore nazionale all'art. 2 della Legge n. 81/1991.

Appare, quindi, evidente come la figura professionale del maestro di sci sia una figura ibrida che rischia inutili limitazioni, qualora non venga compresa la particolarità delle sue attività peculiari.

Inoltre, limitare l'attività dei maestri di sci al solo svolgimento degli esami è in contrasto con la loro necessità di allenarsi per rispettare gli standard richiesti dalla FISI.

2. OSSERVAZIONE: Relativamente all'art.46 della bozza di DPCM concernente le attività inerenti servizi alla persona.

Con la presente osservazione, si chiede di prevedere l'esercizio delle attività di parrucchiere, barbieri, estetista e tatuatore (c.d. "servizi alla persona") anche nelle regioni rosse, poiché un divieto in tal senso, oltre ai prevedibili danni economici, sarebbe in totale contrasto con le scelte di carattere di lotta epidemiologica, assunte sin dall'inizio della pandemia.

Infatti, sin dal risalente DPCM del 17 maggio 2020, è stata disposta, la riapertura delle attività, sia dei centri estetici che dei parrucchieri, disponendo che siffatte attività inerenti ai servizi alla persona possono essere consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Si evidenzia che, in tal senso, si è espressa la recente sentenza n. 11616/2020 del TAR Lazio Sezione Prima.

Nello specifico, l'art. 46 della bozza di DPCM, nel disciplinare le attività inerenti servizi alla persona in zona rossa, prevede la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (eliminando i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere). La norma in esame contiene la stessa illegittimità del richiamato art. 3, comma 4, lett. h), DPCM 14.01.2021, il quale è stato dichiarato illegittimo, relativamente all'esclusione (stavolta) dei centri estetici, dalla poc'anzi citata sentenza n. 11616/2020 del TAR Lazio.

3. OSSERVAZIONE: Dal combinato disposto delle disposizioni di cui all'art.2 co.3 DPCM 14.01.2021 e dell'art.23 Decreto Ristori-quater emerge una incongruenza: infatti, da un lato, il D.P.C.M. prevede che “Le ordinanze – ossia quelle con le quali sono individuate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 4 e con un livello di rischio alto – sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni” e, dall'altro, richiede, ai fini di una nuova classificazione, “la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione” (art. 23 Decreto “Ristori-quater”). Ora, se quanto sopra descritto venisse pedissequamente applicato, non sarebbe sufficiente una sola ordinanza. Non c'è alcuna possibilità, infatti, che le misure di contenimento del contagio in una “zona rossa” possano essere applicate solo per due settimane. Se solo si pensi che dal giorno dell'emanazione dell'ordinanza che decreta l'individuazione di una Regione in un determinato scenario deve passare circa una settimana per verificare l'andamento della situazione epidemiologica in conseguenza dell'adozione delle misure restrittive, e tenuto conto del fatto che da quel preciso momento, qualora sia stato riscontrato un miglioramento, devono passare 14 giorni ai fini del passaggio ad uno scenario inferiore (ai sensi di quanto previsto dalla norma), appare evidente che non ha senso determinare l'efficacia delle ordinanze in 15 giorni, poiché tecnicamente ne servirebbero non meno di 21.

Si propone pertanto l'adozione del seguente articolo:

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimane secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, le ordinanze di cui ai commi precedenti vengono meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

REGIONE MARCHE

Si ritiene necessario un sostanziale cambiamento nella strategia di gestione della pandemia, che tuteli il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini, con l'accelerazione della campagna

vaccinale, la revisione dei parametri di valutazione della situazione epidemiologica dei territori, il rafforzamento dei controlli, nonché la salvaguardia di tutte le attività economiche duramente colpite e stremate dalla crisi, ormai giunte al termine delle loro capacità di resistenza lavorativa e sociale.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE, SPOSTAMENTI, CERIMONIE

Attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, altre) continuano ad essere consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; tuttavia si ritiene di proporre il prolungamento dell'orario di apertura fino alle ore 21:30, con rigidi protocolli di sicurezza, il rispetto delle regole anti-assembramento e controlli efficaci.

Altre attività di somministrazione

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina, voce nella quale rientrano bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto dovrebbe essere consentito fino alle ore 21.30.

Attività di somministrazione nei circoli

I vari DPCM hanno sospeso l'attività dei circoli (le attività dei centri culturali, centri sociali centri ricreativi). Molti circoli sono localizzati in territori montani ed in frazioni di comuni dove non vi è nessuna attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si propone di autorizzare l'attività di somministrazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza e limitatamente agli associati. In alternativa considerato la situazione peculiare dei territori si chiede, che almeno nei piccoli comuni o frazioni di comuni che sono privi di attività similari, di permettere tale servizio a favore della popolazione residente, già autorizzati allo scopo nel rispetto degli orari e delle disposizioni previste dai protocolli di sicurezza.

Cerimonie civili e religiose

I vari DPCM vietano la possibilità di svolgere detta attività. Si propone di definire criteri oggettivi e rigorosi che consentano ad ogni singola regione, in base alla situazione pandemica, di fissare regole e protocolli di sicurezza per permetterne la realizzazione.

ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Parchi commerciali

Gli ultimi DPCM hanno previsto che nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. Ritenendo che la ratio dei precedenti DPCM è la tutela della salute pubblica, ed in particolare l'esigenza di evitare assembramenti nell'ambito di luoghi come i "Centri Commerciali", allora ben diverso è il caso del Parco

commerciale, in quanto si tratta di un luogo ove insistono strutture eterogenee e prevalentemente idonee ad evitare assembramenti.

Si propone eliminare le disposizioni che non permettono alle attività di essere aperte, con riferimento a quelle che si svolgono all'interno dei Parchi commerciali all'aperto che sono di fatto (al di là della tipologia amministrativa) una serie di attività commerciali con proprie entrate, ingressi dipendenti e non una struttura al chiuso con gallerie ed altro.

Centri Commerciali

Nei Centri commerciali oltre alle attività tipiche del commercio vi sono inserite una serie di attività di tipo artigianale, della somministrazione e dei servizi (ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti, altri). I precedenti DPCM nei giorni festivi e prefestivi prevedevano la chiusura degli esercizi commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole e delle librerie. Di fatto le altre attività non sono esercizi commerciali ma rimangono chiusi. Si propone, nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e al fine di evitare anche disparità di trattamento, di permettere a dette attività di rimanere aperte anche nei giorni festivi e prefestivi non essendo esercizi commerciali.

L'attività di ristorazione nelle giornate prefestive e festive sono sospese. Tuttavia non risulta normato il divieto di vendita per asporto e di vendita a domicilio; pertanto queste tipologie di attività dovrebbero essere consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti e delle norme igienico sanitarie

Commercio su aree pubbliche

In molti Comuni soprattutto di piccole dimensioni i mercati ma soprattutto le fiere a carattere mensile sono da considerare quale un servizio essenziale. Si ritiene di prevedere che le fiere all'aperto non debbano essere vietate qualora si applichino le disposizioni di cui ai protocolli di sicurezza e alle normative anti-assembramento.

Palestre, piscine, sport

E' necessario prevedere un programma di riaperture, nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e delle regole anti-assembramento. Si rinnova la richiesta di riprendere in considerazione le riaperture delle palestre (presso locali al chiuso) e delle piscine, anche per lo sport di base ed amatoriale, seguendo nuove linee e rigide guide di sicurezza e anti-assembramento. E' da valutare anche un piano di riapertura delle attività dello sport, in condizioni di massima sicurezza.

Cinema, teatri, musei

Si tratta di attività economiche e culturali duramente colpite dalla crisi per le quali si ritiene necessario avviare un piano di riaperture generali sulla base di precisi protocolli di sicurezza e specifiche regole anti-assembramento.

Impianti da sci ed attività economiche collegate nelle aree interne e di montagna

E' necessario prevedere un piano di riaperture e ristori che consenta di evitare il completo fallimento della stagione a causa delle chiusure generalizzate subite.

REGIONE VENETO

Si propone di integrare l'art. 24 comma 7 come di seguito:

7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda solo ed esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di **protezione civile**, salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

REGIONE CAMPANIA

Si formulano, le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'art. 15, si chiede di ripristinare il seguente periodo Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

2) in relazione all'art. 16, si ritiene vada ripristinata la sospensione delle attività presso i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Entrambe le modifiche si giustificano con il fatto che le varianti del virus COVID-19, soprattutto quella inglese, sono caratterizzate da una particolare diffusività; il che impone di ridurre il più possibile le occasioni di contatto sociale e, a maggior ragione, sconsiglia, vivamente, di mitigare il regime attualmente vigente.

3) Da ultimo e con riferimento all'art. 20, si esprime perplessità rispetto alla prosecuzione dell'esperienza di cui al tavolo di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, istituito presso le Prefetture-UTG, che nella bozza di d.p.c.m. verrebbe, invece, rafforzata, demandandosi al predetto Tavolo il monitoraggio dell'attuazione del documento operativo ai fini di un suo eventuale adeguamento.

REGIONE LOMBARDIA

Si formulano le seguenti osservazioni:

- prevedere che si svolgano in presenza i corsi di formazione individuali o quelli che necessitano di attività di laboratorio;
- prevedere l'apertura dei servizi di ristorazione fino alle ore 22.00;
- Ampliare le tipologie di attività che possono restare aperte nei centri commerciali nei fine settimana (tra cui tintolavanderie);

- prevedere per le Regioni la possibilità di adottare misure relative alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- All'allegato 24 reinserire in zona rossa i "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere", nonché degli "estetisti" come stabilito da TAR Lazio sent. n. 1862 del 2021.

Roma, 27 febbraio 2021